



COMUNE DI CENTO

PROVINCIA DI FERRARA

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/12/2023

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2024 - CONFERMA.

Il giorno ventinove Dicembre 2023 alle ore 18:30, nella sala delle adunanze presso Palazzo del Governatore – Via Guercino 39 – Cento, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, con avvisi inviati nei modi e nei termini regolamentari, in sessione Ordinaria di 1^a convocazione, prima seduta.

All'inizio della trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti i seguenti componenti del Consiglio Comunale:

N.	Nominativo	Carica	Presenti	Assenti
1	ACCORSI EDOARDO	Sindaco	Presente	
2	FRANCESCHELLI MATTIA	Consigliere	Presente	
3	BERGAMINI PAOLA	Consigliere	Presente	
4	SANDONI ROSA	Vice Presidente	Presente	
5	SALSINI ELEONORA	Consigliere	Presente	
6	LONGO GIACOMO	Consigliere	Presente	
7	PRENDIN VITTORIO	Consigliere	Presente	
8	CORTESI ALESSANDRO	Consigliere		Assente
9	BONZAGNI ANGELO	Consigliere	Presente	
10	DONATO MASSIMO	Consigliere	Presente	
11	TATTI NICOL	Consigliere	Presente	
12	RIVIELLO LAURA	Consigliere	Presente	
13	RESCA MATTEO	Consigliere	Presente	
14	FORTINI MATTEO	Consigliere	Presente	
15	OTTANI MARCELLO	Consigliere	Presente	
16	TADDIA LUCA	Consigliere	Presente	
17	TOSELLI FABRIZIO	Consigliere		Assente G.
18	CALDARONE FRANCESCA	Consigliere		Assente G.
19	GUARALDI ALESSANDRO	Consigliere	Presente	
20	MELLONI ALEX	Consigliere		Assente G.
21	BRUNO GERLANDO	Consigliere		Assente G.
22	CREMONINI BEATRICE	Consigliere		Assente G.
23	PETTAZZONI MARCO	Consigliere	Presente	
24	GIBERTI ELISABETTA	Consigliere Anziano	Presente	
25	VERONESI MATTEO	Presidente del Consiglio	Presente	
			19	6

Sono presenti gli Assessori: BOZZOLI ROSSANO, BIDOLI SILVIA, TADDIA FILIPPO, DELOGU DALILA, PEDACI MARIO, SALATIELLO VITO, GAIANI CARLOTTA

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale, Dott. Giuseppe Lavedini

Presiede il DOTT. MATTEO VERONESI nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: SALSINI ELEONORA, FORTINI MATTEO, PETTAZZONI MARCO

Il Presidente, riconosciuta valida la seduta per la presenza del prescritto numero legale, invita i consiglieri a trattare l'argomento in oggetto.

La verbalizzazione del presente punto risulta riportata nel precedente atto n. 119 di questa stessa seduta poiché trattato congiuntamente ad esso, trattandosi di argomenti collegati.

Non ci sono altri interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) ha istituito la nuova IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2020;

1. l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle norme di cui ai commi da 739 a 783;

2. l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Considerato che l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

3. al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento ed il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

4. al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento ed i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

5. al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

6. al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento ed i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

7. al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, ed i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

8. al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento ed i comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Dato atto che il comune di Cento per l'anno 2020, nel quantificare le varie aliquote IMU, al fine di garantire il necessario equilibrio di bilancio, ha deliberato con atto di Consiglio Comunale n.18 del 25/06/2020 le seguenti misure:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, aliquota pari al 6,00 per mille;
2. fabbricati di categoria catastale C1 e C3, situati nel centro storico del capoluogo, come definito con il P.R.G. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 675/1999 e successive varianti, oggetto di nuovi contratti di locazione e precedentemente sfitti, a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione, aliquota 4,60 per mille;
3. fabbricati rurali ad uso strumentale, aliquota pari all'1,00 per mille;
4. fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati aliquota pari al 2,5 per mille;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, aree fabbricabili e terreni agricoli aliquota 10,60 per mille;

Dato atto che con delibera n. 32 del 27/5/2021 il Consiglio Comunale ha confermato per il 2021 le medesime aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2020 e con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2022 è stata prevista la conferma sul 2022 di tutte le aliquote e detrazioni IMU, ad eccezione dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fabbricati merce) che sono stati esentati dall'IMU per espressa previsione normativa a partire dall'1/1/2022;

Dato atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2023 è stata introdotta l'aliquota dell'8,6 per mille applicabile dalla data di stipula del contratto di locazione, per i fabbricati ad uso abitativo censiti nelle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, locati attraverso il Programma regionale Patto per la Casa, la cui adesione del Comune di Cento e l'affidamento del ruolo di soggetto gestore convenzionato ad ACER Ferrara è avvenuto con deliberazione di giunta Comunale n. 185 del 07/12/2023. Con la delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2023 sono state poi confermate le seguenti aliquote e detrazioni:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota 6,00 per mille e detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- fabbricati di categoria catastale C1 e C3, situati nel centro storico del capoluogo, come definito con il P.R.G. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 675/1999 e successive varianti, oggetto di nuovi contratti di locazione e precedentemente sfitti, a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione aliquota 4,60 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale all'agricoltura, così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. n.557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994 aliquota 1,00 per mille;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, aree fabbricabili e terreni agricoli aliquota 10,60 per mille.

Considerato altresì che:

- la base imponibile dell'IMU di cui alla Legge 160/2019 è disciplinata dall'art.1 commi 745 e ss. della medesima Legge;
- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa ed in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- l'art. 6 ter del D.L. 132/2023 (decreto mille proroghe), convertito con modificazioni dalla L. 170/2023, ha stabilito che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU tramite l'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1 commi 756 e 757 della L. 160/2019, accedendo all'applicazione informatica disponibile nel portale del Federalismo Fiscale, decorre dall'anno d'imposta 2025. Per l'anno 2024 I Comuni possono continuare a trasmettere la delibera di approvazione aliquote Imu secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13 commi 15 e 15 bis del D.-L. 201/2011, convertito dalla L. 2014/2011, ossia attraverso l'inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Rilevato che il potere regolamentare comunale di cui agli articoli 52 del D.Lgs. n.446/97 e 7 del D.Lgs. n.267/2000, disciplinanti la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777, della L. n. 160/2019;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 27/09/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 sezione strategica;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2024 le medesime detrazioni ed aliquote IMU deliberate sull'anno 2023;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Richiamato l'art.13 comma 15 del D.L.201/11 e ss.mm.ii.in relazione agli obblighi di pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali, a norma del quale le delibere sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica;

Visto l'art. 42, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000, quanto alla competenza di quest'organo all'adozione del presente atto;

Visto l'art. 76 del regolamento di contabilità, in merito al parere del collegio dei Revisori;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione prot. 73877 del 21/12/2023;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei Dirigenti competenti rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, allegati alla presente Deliberazione;

Con votazione espressa per alzata di mano sulla proposta in oggetto che dà il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI N. 19

VOTI FAVOREVOLI N. 15

VOTI CONTRARI N. 4 (Guaraldi, Pettazzoni, Giberti, Veronesi)

DELIBERA

Per le considerazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

A) Di approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2024, confermando le aliquote e detrazioni IMU anno 2023:

1. abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze aliquota **6,00 per mille** e detrazione di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
2. fabbricati di categoria catastale C1 e C3, situati nel centro storico del capoluogo, come definito con il P.R.G. approvato con delibera di Giunta Comunale n. 675/1999 e successive varianti, oggetto di nuovi contratti di locazione e precedentemente sfitti, a decorrere dalla data di stipula del nuovo contratto di locazione aliquota **4,60 per mille**;
3. fabbricati rurali ad uso strumentale all'agricoltura, così come definiti dall'art. 9 comma 3 bis del D.L. n.557/1993, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/1994 aliquota **1,00 per mille**;
4. fabbricati ad uso abitativo censiti nelle categorie catastali da A1 ad A9 e relative pertinenze, locati attraverso il Programma Regionale Patto per la Casa aliquota **8,60 per mille**;
5. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, aree fabbricabili e terreni agricoli aliquota **10,60 per mille**.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Quindi, con successiva votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente esito:

PRESENTI E VOTANTI N. 19
VOTI FAVOREVOLI N. 19

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza a provvedere

Tutti gli interventi effettuati nel corso del dibattito relativo al presente provvedimento sono riportati in testo integralmente nella registrazione audiovideo, conservata agli atti dell'odierno Consiglio Comunale.

Il presente atto viene letto, confermato e sottoscritto.

Firma
Il Presidente
Dott. Matteo Veronesi

Firma
Il Segretario Generale
Dott. Giuseppe Lavedini

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio online del Comune all'indirizzo www.comune.cento.fe.it per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

La presente copia è composta da n. pagine, è conforme, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 ed all'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, al documento originale sottoscritto con firma digitale, conservato presso questo Ente.

Cento, li _____ Il Pubblico Ufficiale _____